



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Via IV Novembre, 20090

Prop. n. 2088

Servizi Tributari

DETERMINAZIONE N. 612 /
2026

OGGETTO: PEF TARI 2026 - 2029. PIANO FINANZIARIO "GREZZO" 2026-2029 - GESTORE
COMUNE.

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art. 107 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 26/09/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028 e relativi adempimenti";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 24/02/2026 avente ad oggetto: "Manovra di Bilancio 2026/2028: riapprovazione Nota di aggiornamento DUP 2026/2028, Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 04/03/2026 avente ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026/2028 a seguito di riapprovazione manovra di Bilancio";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 73 del 15.04.2026 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. 2026/2028 (documento nel quale è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza);

VISTO il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/12/2025;

RILEVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTO l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021, modificato dalla L. 199/2025, ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;

VISTO l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la Deliberazione 397/2025/R/Rif emanata in data 5 agosto 2025 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2026-2029;

OSSERVATO, in particolare, l'articolo 7 della Deliberazione 397/2025/R/Rif che ha previsto: *“Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026. [...] Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite [...]”*;

PRESO ATTO di quanto disciplinato nella Deliberazione 397/2025/R/Rif all'articolo 7.3 *“Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:*

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al comma 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2.”;

OSSERVATO che l'articolo 7.7 della Deliberazione 397/2025/R/Rif prevede quanto segue: *“L'aggiornamento biennale, per gli anni 2028 e 2029, del piano economico finanziario di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti”*;

VISTA la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;

VISTA la Determina 1/2025 – DTAC di ARERA emanata in data 7 novembre 2025, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione dell'articolo 13.9 dell'allegato A alla Deliberazione 397/2025/R/Rif;

VISTA la Determinazione richiamata al punto precedente avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative” con la quale l'Autorità ha altresì approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione telematica degli stessi;

OSSERVATO che, nello specifico, l'articolo 29.4 dell'allegato alla Deliberazione 397/2025/R/Rif dispone *“Il PEF deve, altresì, includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento) [...]”*;

CONSIDERATO che ogni Gestore deve provvedere alla compilazione dello schema “Tool di calcolo MTR-3 2026/2029” contenuto nell'Allegato 1 alla Determinazione 1/DTAC/2025;

CONSIDERATO altresì che sulla base dell'Allegato 2 alla Determinazione 1/DTAC/2025, “Relazione di accompagnamento 2026/2029” il gestore debba provvedere alla predisposizione dei Capitoli 2 e 3 concernenti rispettivamente la *“Descrizione dei servizi forniti”* ed i *“Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario”*;

RILEVATO che l'Allegato A alla Deliberazione 397/2025/R/Rif all'articolo 1.1 definisce il Gestore come *“il soggetto che eroga il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero i singoli servizi che lo compongono, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia. Non sono considerati gestori i meri prestatori d'opera, ossia i soggetti come individuati dall'ETC che, secondo la normativa di settore, sono stabilmente esclusi dall'obbligo di predisporre il Piano Economico Finanziario”*;

CONSIDERATO che il Comune di Trezzano sul Naviglio gestisce in economia l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

RILEVATA pertanto la necessità da parte del Comune di Trezzano sul Naviglio di predisporre un proprio Piano Finanziario grezzo per il servizio svolto in economia, che potrà comprendere anche altre voci di costo non direttamente connesse alla gestione delle fasi del servizio esplicitate al punto precedente ma comunque incluse nel perimetro di regolazione dell'Autorità e non dovrà invece comprendere elementi che troveranno spazio all'interno di Piani Finanziari grezzi predisposti da altri Gestori del servizio;

RILEVATO altresì che ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come *“l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente”*;

RILEVATO che nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997);

VISTO anche il Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e l'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *“Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000”*;

CONSIDERATO che alla luce di quanto rilevato ai punti precedenti emerge che nell'ambito della Regione Lombardia, il ruolo degli ETC è assunto direttamente dai Comuni e questi ultimi si trovano quindi nella condizione di dover sopperire alle mansioni affidate all'E.T.C.;

OSSERVATO che l'articolo 30.3 dell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025 prevede che ***“Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 30.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli”***;

CONSIDERATO che il Comune di Trezzano sul Naviglio ricade nella casistica appena descritta e pertanto si è reso necessario individuare due distinte figure all'interno dello stesso ente, l'una (coincidente con l'Ufficio Tributi deputata alla predisposizione del Piano Finanziario per le annualità 2026 -2029 e l'altra (coincidente con il Servizio Finanziario) che si occuperà della procedura di validazione dei dati trasmessi dai singoli Gestori, rilevando che i due soggetti coinvolti non sono in alcun modo sovrapponibili ma anzi contraddistinti da evidente terzietà tra le parti;

OSSERVATO che l'Ufficio Tributi di fatto riveste la funzione di soggetto gestore, in seno all'organizzazione funzionale dell'ente e pertanto il Responsabile di detto ufficio risulta qualificato per procedere all'estrapolazione dei dati di costo e delle informazioni funzionali alla redazione del Piano Finanziario “grezzo” per il periodo 2026/2029, essendo a conoscenza delle procedure e degli elementi necessari alla gestione del servizio, potendo quindi sottoscrivere altresì la Dichiarazione di

Veridicità Comuni di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione (sulla base di quanto approvato con Determinazione DTAC 1/2025 – Allegato 4);

CONSIDERATE le difficoltà applicative dell'impianto regolatorio delineato da ARERA che, in continuità con la precedente metodologia, rivolgendosi genericamente ai gestori individuati come soggetti diversi dall'ente pubblico, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, facendo riferimento soltanto a criteri di contabilità privatistica, ponendo questo ufficio nella condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 397/2025/R/Rif che si ritiene comunque di aver integralmente applicato;

RILEVATO che la relazione individuata come "Allegato 2" alla presente determinazione è stata redatta sulla base di quanto disciplinato ai capitoli 2 e 3 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/2025 DTAC e contiene tutti gli elementi descrittivi necessari, compresi i riferimenti alle fonti contabili obbligatorie e i criteri di valorizzazioni dei costi, soprattutto in assenza di possibilità di imputazione diretta degli stessi al servizio di gestione della tariffa TARI, in modo che gli stessi siano sempre ricostruibili ed evidenzino l'utilizzo di driver ritenuti adeguatamente rappresentativi del costo sostenuto;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 107 e, per gli enti privi di dirigenza, l'art. 109, comma 2, che definiscono le prerogative dirigenziali;

RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI PREDISPORRE il Piano Economico Finanziario "grezzo" TARI per il periodo 2026/2029 di competenza del Comune in qualità di Gestore della Tariffa e Rapporto con gli Utenti (GTRU);
2. DI ADOTTARE gli allegati 1 e 2 alla presente determinazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, redatti sulla base degli schemi tipo di cui agli allegati 1 e 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2025;
3. DI SOTTOSCRIVERE la Dichiarazione di Veridicità Comun di cui all'allegato 3 in quanto consapevole che le informazioni e dei dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria inseriti negli allegati 1 e 2, trovano corrispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge da questo Comune;
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;
5. DI TRASMETTERE la presente determinazione e gli allegati che costituiscono parti integranti della stessa al soggetto validatore del Piano Finanziario 2026/2029, identificabile con il Servizio Finanziario del Comune di Trezzano sul Naviglio, per quanto di competenza.

Lì, 03/07/2026

IL RESPONSABILE DI AREA
CARANNANTE ROSARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Il Responsabile dell'istruttoria
Giulia Baroni